

**DCO 212/2012/R/gas**  
**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI GARA**  
**E PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA PER**  
**L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**  
**DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

*Milano, 6 luglio 2012*

## **Premessa**

Anigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni relativamente al documento di consultazione 212/2012/R/gas, con il quale l'Autorità espone i primi orientamenti per la definizione del supporto informatico e la predisposizione delle relative schede tecniche ai fini della trasmissione dei dati sullo stato di consistenza di cui al comma 4.7 del decreto 12 novembre 2011, n. 226.

Anigas ritiene che la definizione di un formato unico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza ed al quale tutti i gestori debbono attenersi, rappresenti un importante passaggio per favorire l'efficienza nella gestione della fase di gara ed assuma una rilevanza prospettica. L'accuratezza e completezza delle informazioni rappresentano inoltre un requisito fondamentale nel processo di valutazione delle reti alla luce del lavoro in corso presso il Ministero dello Sviluppo Economico volto allo sviluppo di una procedura di calcolo per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente.

## **Spunti per la consultazione**

### ***S.1. Osservazioni in merito all'ipotesi di sviluppo di una piattaforma telematica unificata per la gestione dei dati relativi al servizio di distribuzione del gas naturale.***

Lo sviluppo di una piattaforma telematica unificata sarebbe auspicabile, ma sembrerebbe trasparire dalle parole utilizzate dall'Autorità che quest'ultima voglia richiedere tutti i dati relativi al servizio di distribuzione. Si richiede pertanto un chiarimento circa l'ambito/perimetro delle informazioni richieste, con particolare riferimento agli obblighi informativi a carico dei gestori di cui all'art. 4 del D.M. 226/2011.

In ogni caso, Anigas ritiene che lo stesso possa essere eventualmente valutato solo dopo l'implementazione e la messa a regime dello standard informatico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza.

Se fosse presa la decisione di sviluppare una piattaforma telematica unificata, particolare attenzione andrebbe posta nel definirne/concordarne la periodicità di aggiornamento delle informazioni e la modalità del loro caricamento. A tal proposito si evidenzia che gli oneri di popolamento e mantenimento dei dati aggiornati su una simile piattaforma sarebbe giustificato solo se tale strumento costituisse l'unico

mezzo con cui i gestori devono adempiere agli obblighi informativi di cui all'articolo 4 del D.M 226/2011 e sostituisce anche gli adempimenti nei confronti dei Comuni. Si suggerisce inoltre un popolamento della piattaforma graduale e contestuale all'indizione delle gare d'ambito, tale da garantire un'analisi approfondita sulla qualità dei dati caricati, una prima condivisione degli stessi evitando nel contempo un carico di lavoro concentrato e gravoso per i gestori.

Si segnala inoltre, in quanto di particolare rilievo ai fini della determinazione del valore di rimborso al gestore uscente, la necessità di considerare l'aggiornamento dello stato di consistenza, ripartita per soggetto proprietario dei diversi cespiti, tra il momento in cui la consistenza stessa viene redatta e il momento in cui l'impianto dovrà essere assegnato al nuovo gestore, tenuto conto che tra i due momenti possono intervenire variazioni significative (anche per effetto, ad esempio, a valle dell'applicazione di eventuali clausole di devoluzione gratuita previste nelle convenzioni).

## ***S.2. Osservazioni sullo schema riportato nell'Allegato 1.***

### ***Dettagliare eventuali proposte di modifica.***

#### **1. Elenco cespiti relativi all'attività di distribuzione**

##### **Tipologie di cespiti**

In relazione alla possibile non sempre completa disponibilità delle informazioni relative agli allacciamenti (in particolare per gli allacciamenti di realizzazione meno recente), si ritiene molto più semplice ed efficace considerare corrispondentemente, in luogo di questi, i punti di riconsegna (per i quali le informazioni sono invece sempre disponibili o ricavabili) unitamente alle caratteristiche di un allacciamento (impianto di derivazione di utenza - IDU) medio tipo, per la specifica realtà considerata.

Dovrebbe poi essere valutata, per coerenza con quanto previsto nel D.M. 226/12, l'opportunità di prevedere l'ulteriore tipologia di cespiti "Impianto di telecontrollo" in analogia a quanto, previsto da Decreto, caratterizzato, tra l'altro, da una vita utile differente rispetto a quella degli Impianti Principali di Riduzione e Misura cui è asservito e cui pare invece accorpato nella schema di cui all'Allegato 1 al DCO.

### **Dettagli relativi ai terreni**

Inserire la colonna relativa al dettaglio sulla proprietà.

Prevedere la possibilità di non compilare o compilare con attributi quali “ND”/”Dato non disponibile” alcuni campi se il cespite non è di proprietà del distributore.

Specificare cosa è inteso per “Destinazione d’uso”.

Inserire un nuovo attributo che specifichi che tipo di impianto è installato sul terreno (codice cespite).

### **Dettagli relativi ai fabbricati industriali**

Si suggerisce di rivedere l’elenco delle informazioni da indicare, aggiungendo anche le informazioni rilevate secondo quanto sotto riportato:

- Recinzione metallica (lunghezza in metri)
- Recinzione in muratura (lunghezza in metri)
- Allacciamento elettrico (numero)
- Allacciamento acquedotto
- Allacciamento fognatura (numero)
- Allacciamento telefono (numero)
- Fabbricato e pertinenze (m3)
- Impianto fotovoltaico (KW)
- Impianto di illuminazione esterno (numero)
- Impianto di videosorveglianza (numero)

Il contributo all’allacciamento al metanodotto non andrebbe incluso tra le grandezze rilevate poiché non rappresenta un dato di consistenza.

Per quanto concerne il tracciato esemplificativo riportato nella tabella:

- si richiede un chiarimento circa la definizione di “Destinazione d’uso”. Si suggerisce di sostituire l’attributo con la “Tipologia di impianto installato”
- si evidenzia la necessità di sostituire l’attributo “Anno di ristrutturazione” con “Anno medio di rinnovamento”
- inserire la colonna relativa al dettaglio sulla proprietà

### **Dettagli relativi agli impianti principali di riduzione e misura (IPRM)**

Come già riportato, si propone di scorporare il dettaglio relativo all'impianto di telecontrollo.

Si propone, inoltre, un diverso raggruppamento delle classi di portata in coerenza con la proposta già presentata dalle Associazioni e con quanto in corso di elaborazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del programma per il calcolo del valore residuo di indennizzo da riconoscere al gestore uscente.

Si ritiene infatti che le consistenze (numero) relative agli impianti principali di riduzione e misura debbano essere differenziate non solo in funzione della portata ma anche del numero di linee, per semplicità secondo le seguenti 65 classi:

- fino a 4.000 m<sup>3</sup>/h;
- da 4.001 a 10.000 m<sup>3</sup>/h;;
- da 10.001 a 20.000 m<sup>3</sup>/h;
- da 20.001 a 30.000 m<sup>3</sup>/h
- da 30.001 a 50.000 m<sup>3</sup>/h;
- oltre 50.000 m<sup>3</sup>/h.

Si propone, infine, una diversa classificazione dei componenti principali degli impianti Remi. Oltre alla differenziazione per portata, in effetti, si ritiene che i componenti principali (intesi come "sottounità funzionali" costituenti la cabina Remi) in relazione ai quali rilevare la consistenza degli impianti principali di riduzione e misura debbano essere diversamente articolati rispetto a quanto indicato nello schema di cui all'Allegato 1 al DCO, secondo la seguente caratterizzazione:

- piping;
- impianto di filtrazione
- impianto di preriscaldamento;
- riduzione della pressione;
- impianto di misura e misuratore (venturimetrico o volumetrico, DN)
- impianto di odorizzazione;
- impianti elettrici e ausiliari;
- equiripartitori di portata (numero);
- turbo espansori (numero);

Riguardo le componenti rilevate si specifica che per il dettaglio richiesto ci sarebbero anche le seguenti informazioni di ulteriore dettaglio:

- per le linee di riduzione della pressione, numero di riduttori per linea, diametro riduttori
- per l'impianto di odorizzazione, la tipologia di impianto (iniezione o lambimento)
- per l'impianto di filtrazione n° linee;
- per l'impianto di preriscaldamento il numero scambiatori e di caldaie
- per l'impianto di misura, la tipologia di misuratore (venturimetrico o volumetrico, DN)
- per gli impianti ausiliari, come più sopra evidenziato, l'eventuale presenza dell'impianto di telecontrollo;
- eventuali equiripartitori di portata (numero)

Nella tabella di identificazione delle informazioni relative a tali componenti principali, si ritiene inoltre che:

- dopo la colonna "Ubicazione" debba essere aggiunta, per maggior chiarezza, la colonna "Componente principale";
- la colonna "Anno di costruzione" debba essere ridenominata "Anno di costruzione/rinnovamento", rendendo così superfluo prevedere, in modo distinto, la colonna "Anno medio di rinnovamento".

La tabella di identificazione delle informazioni relative ai diversi componenti principali diverrebbe pertanto:

CODICE REMI	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	COMPONENTE PRINCIPALE	ANNO DI COSTRUZIONE/RINNOVAMENTO <sup>1</sup>	POTENZIALITA'	TIPOLOGIA DI ALLOGGIAMENTO	TIPOLOGIA DI RECINZIONE

Nel caso in cui nell'ambito di uno dei componenti principali sia stata effettuata la sostituzione di qualche singola apparecchiatura, dovrà essere indicato l'anno medio di rinnovamento dell'intero componente, valutato come media ponderale (in base all'incidenza dei corrispondenti valori a nuovo) degli anni di realizzazione/sostituzione delle apparecchiature costituenti il componente principale.

### **Dettagli relativi alle condotte**

Prevedere tutte le classi di diametro specifiche per ogni materiale.

Si propone un diverso accorpamento delle classi di materiale in coerenza con il Decreto Ministeriale:

- ghisa grigia con giunti in canapa e piombo
- ghisa grigia altri giunti
- ghisa sferoidale
- polietilene ad alta densità (PEAD)
- acciaio con protezione catodica
- acciaio senza protezione catodica
- altri materiali (es. PVC)

Per quanto riguarda la distinzione in funzione del diametro è necessario distinguere quanto meno le classi di diametro tra acciaio e polietilene, prevedendo:

- per le tubazioni in acciaio:

- DN ≤50;
- DN 65;
- DN 80;
- DN 100;
- DN 125;
- DN 150;
- DN 200;
- DN 250;
- DN 300;
- DN 350;
- DN 400;
- DN 500;
- DN oltre 500;

- per le tubazioni in polietilene:

- Øe ≤63;
- Øe 75;

- Øe 90;
- Øe 110;
- Øe 125;
- Øe 140;
- Øe 160;
- Øe 180;
- Øe 200;
- Øe 225;
- Øe 250;
- Øe 280;
- Øe 315;
- Øe 355;
- Øe 400;
- Øe 500;
- Øe oltre 500.

Per le tubazioni in ghisa si propone di ricondurre la condotta al diametro più prossimo delle tubazioni in acciaio.

Per quanto concerne la tipologia di pavimentazione, si ritiene sia più corretto far riferimento prima alla superficie di posa, potendo distinguere a seconda di questa le condotte in:

- posate su terreno naturale;
- posate su superficie stradale e/o pavimentata;

ed in seconda battuta far riferimento al tipo di superficie stradale/pavimentazione, distinguendo ulteriormente tra condotte posate su:

- strada bianca;
- bynder più tappeto d'usura;
- pavimentazione speciale.

Al fine di tenere conto di tecniche e tipologie di posa speciali, si suggerisce di fornire le percentuali di estensione relative a:



- scavo su roccia (eventualmente con distinzione a seconda dell'incidenza di roccia; ad es. fino al 10%, dal 10 al 30%, dal 30 al 50% e oltre il 50%);
- scavo eseguito a mano (eventualmente con distinzione a seconda dell'incidenza dello scavo a mano, in analogia a quanto osservato per lo scavo in roccia);
- posa su strade provinciali/regionali/statali

Deve inoltre essere indicata la consistenza di:

- attraversamenti fluviali, ferroviari e di autostrade (numero)
- parallelismi ferroviari (numero e lunghezza)
- posa in laguna (metri)
- zone soggette a vincoli particolari (percentuale)
- consistenza protezione catodica (n. drenaggi, n. alimentatori, n. punti di misura –con dettaglio % su tele controllati, n. giunti, n. anodi sacrificali)

Per le percentuali di cui sopra, in ogni caso, dovrà essere data evidenza dei dati per i quali l'informazione è stata ricavata sulla base di una stima indicando in tal caso le modalità utilizzate per la stima stessa.

In merito alla consistenza di opere speciali (attraversamenti, parallelismi, ecc.), l'indicazione del n° di attraversamenti fluviali, ferroviari e di autostrade pare adeguata, mentre per i parallelismi ferroviari al posto di anno e lunghezza si ritiene debbano essere indicati numero e lunghezza.

Per quanto riguarda inoltre l'ultima parte del paragrafo “*Dettagli relativi alle condotte*” si ritiene più opportuno che i dati sulle tubazioni siano forniti con evidenza dell'anno di posa o, eventualmente, di sostituzione (intendendo con ciò l'anno di entrata in esercizio ).

Per le condotte in acciaio con protezione catodica, dovrà essere fornito anche il dettaglio della consistenza dell'impianto di protezione catodica (n. drenaggi, n. dispersori, n. alimentatori, n. punti di misura con dettaglio % dei telecontrollati, n. anodi sacrificali) ai fini della caratterizzazione fisica degli impianti stessi, anche se la loro incidenza in termini di valore verrà poi computata sul valore delle condotte, in sede di determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente.

### **Dettagli relativi ai gruppi di riduzione finale**

Si propone di considerare unitariamente tutti i gruppi di riduzione, dettagliando le consistenze dei GR in funzione di:

- portata (in coerenza con quanto richiesto dal MiSE);
- numero linee (linea singola vs. linea doppia);

e dei due soli componenti principali

- apparecchiature di filtrazione e riduzione;
- tipologia di collocamento (interrato, metallico o muratura) e di eventuale recinzione.

Per i gruppi di riduzione e misura (GRM) il gruppo di misura potrà essere indicato evidenziandolo tra i cespiti relativi all'attività di misura.

In relazione a quanto sopra, si propone la seguente distinzione in funzione della portata nominale:

- GRF 100 m<sup>3</sup>/h;
- GRF oltre 100 m<sup>3</sup>/h e fino a 300 m<sup>3</sup>/h;
- GRF oltre 300 m<sup>3</sup>/h e fino a 5400 m<sup>3</sup>/h;
- GRF oltre 500 m<sup>3</sup>/h e fino a 800 m<sup>3</sup>/h;
- GRF oltre 800 m<sup>3</sup>/h e fino a 1.200 m<sup>3</sup>/h;
- GRF oltre 1.200 m<sup>3</sup>/h e fino a 2.000 m<sup>3</sup>/h;
- GRF oltre 2.000 m<sup>3</sup>/h e fino a 4.000 m<sup>3</sup>/h;
- GRF oltre 4.000 m<sup>3</sup>/h e fino a 8.000 m<sup>3</sup>/h;
- GRF oltre 8.000 m<sup>3</sup>/h.

Si ritiene inoltre, per evitare confusione, che i gruppi di riduzione debbano essere distinti non tanto in funzione del tipo di rete servita, quanto piuttosto in funzione del numero di linee di cui sono dotati (linea singola o linea doppia), potendo in effetti gruppi in linea doppia essere installati a servizio di reti magliate. Si ritiene, quindi,

che le classi “rete magliata” e “rete ad antenna” debbano essere sostituite dalle classi

- linea singola;
- linea doppia.

Per la tabella di identificazione delle informazione relative agli elementi/componenti principali del gruppo di riduzione (apparecchiature di filtrazione e riduzione e alloggiamento) si propone, infine:

- ridenominare la colonna “*Potenzialità*” in “Portata nominale”, anteponeandola alla colonna “*N° linee*”;
- inserire per maggior chiarezza, dopo la colonna “*N° linee*”, la colonna “Componente principale”;
- la colonna “*Anno di costruzione*” debba essere ridenominata “Anno di costruzione/rinnovamento”, rendendo così superfluo prevedere, in modo distinto, la colonna “Anno medio di rinnovamento”.

La tabella di identificazione delle informazione relative ai diversi componenti diverrebbe pertanto:

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	N° LINEE	PORTATA NOMINALE	COMPONENTE PRINCIPALE	ANNO DI COSTRUZIONE/ RINNOVAMENTO <sup>1</sup>

In analogia a quanto già osservato per gli impianti principali di riduzione e misura, nel caso in cui nell’ambito di uno dei componenti principali sia stata effettuata la sostituzione di qualche singola apparecchiatura/parte, dovrà essere indicato l’anno medio di rinnovamento dell’intero componente, valutato come media ponderale (in

base all'incidenza del valore a nuovo della singola apparecchiatura sostituita rispetto al valore a nuovo totale dell'insieme) degli anni di realizzazione o sostituzione delle apparecchiature/parti costituenti il componente principale.

### **Dettagli relativi agli allacciamenti**

Si propone di fornire le consistenze degli allacciamenti in termini di punti di riconsegna, in riferimento ad un impianto di derivazione di utenza medio tipo che tenga conto, ove disponibili, dei dati relativi ai metri di parte aerea, parte interrata e rapporto pdr/presa medio.

Le consistenze relative ai punti di riconsegna possono essere fornite in funzione del numero (con stratificazione rispetto all'anno di realizzazione o rinnovamento), sulla base di un impianto di derivazione di utenza/allacciamento medio tipo senza distinzione della classe di pressione (di cui si può tener eventualmente conto nell'individuazione delle caratteristiche dell'impianto di derivazione di utenza medio tipo). Dovrebbero infatti completare le informazioni relative alla consistenza dei punti di riconsegna, i dati relativi all'impianto di derivazione di utenza medio tipo.

## **2. Elenco cespiti relativi all'attività di misura**

Il dettaglio sui gruppi di misura installati presso i punti di consegna saranno dettagliati tra gli attributi degli IPRM.

I gruppi di misura installati presso i punti di riconsegna sono distinti in funzione di:

- Tecnologia utilizzata
- Classe contatore (tutti i calibri previsti dalla classificazione CEE)

Per quanto riguarda i gruppi di misura installati presso punti di consegna da distinguere in funzione della portata della cabina presso cui sono installati, si ritiene che le classi debbano essere coerenti con quelle indicate per gli impianti principali di riduzione e misura, ovvero con le 6 classi:

- fino a 4.000 m<sup>3</sup>/h;

- da 4.001 a 10.000 m<sup>3</sup>/h;
- da 10.001 a 20.000 m<sup>3</sup>/h;
- da 20.001 a 30.000 m<sup>3</sup>/h;
- da 30.001 a 50.000 m<sup>3</sup>/h;
- oltre 50.000 m<sup>3</sup>/h.

Per quanto riguarda le classi di gruppi di misura si rileva la necessità di integrare le classi previste dallo schema in Allegato 1 al DCO, aggiungendo dopo la classe G160, almeno le seguenti ulteriori classi:

- classe G250
- classe G400
- classe G650
- classe G1000
- classe G1600
- classe G2500;
- classe G4000.

### **3. Ulteriori informazioni**

In merito alle informazioni da fornire per i cespiti di cui ai punti 1 e 2 dello schema in Allegato 1 al DCO, richiamando quanto già evidenziato in riferimento alle condotte, si ritiene più opportuno che i dati siano forniti con evidenza dell'anno di posa o, eventualmente, di sostituzione (intendendo con ciò l'anno di entrata in esercizio).

### **4. Distribuzione dei punti di riconsegna per anno di allacciamento**

Tale informazione verrebbe già ad essere fornita in relazione a quanto osservato relativamente alla parte riguardante i "*Dettagli relativi agli allacciamenti*".

### ***S.3. Osservazioni sul contenuto del manuale minimo di compilazione riportato nell'Allegato 2.***

Non si ritiene di formulare particolari osservazioni sul punto, fatto salvo che il contenuto del manuale di compilazione delle schede dovrà riflettere le modifiche e/o le integrazioni che, sulla base delle osservazioni formulate dai diversi soggetti interessati, verranno eventualmente recepite nelle schede stesse.

### ***S.4. Osservazioni sull'ipotesi di fissare un tracciato record unico nazionale.***

Si condivide l'ipotesi di fissare un tracciato record unico nazionale. Sarebbe auspicabile, al riguardo, che la puntuale definizione delle dimensioni e delle caratteristiche dei singoli campi e dei *record* che dovranno contenerli avvenga con modalità analoghe a quelle seguite per la definizione degli standard di comunicazione in uso tra gli operatori, attraverso la convocazione di specifici gruppi di lavoro con gli operatori stessi, che in tempi anche ristretti consenta di analizzare e definire le specifiche da adottare. Ciò potrebbe forse comportare, per l'emanazione dei relativi provvedimenti, un differimento di qualche mese rispetto alla scadenza di luglio prefigurata nel DCO, ma consentirebbe, oltre che un maggior approfondimento delle soluzioni ipotizzate, anche la possibilità di analizzarle preventivamente con gli operatori, facilitandone la condivisione da parte di questi ultimi.

### ***S.5. Formulare proposte per la codifica dei dati.***

In linea generale, si ritiene accettabile qualsiasi tipo di codifica purché univoca e adottata a seguito della condivisione da parte delle imprese distributrici, attraverso tutte le associazioni di categoria. In questo senso l'attivazione di uno specifico gruppo di lavoro al riguardo, come evidenziato in risposta allo spunto di consultazione precedente, potrebbe favorire tale processo di condivisione.

### ***S.6. Osservazioni sull'utilizzo della PEC per la trasmissione dei dati.***

In merito all'utilizzo della PEC per la trasmissione dei dati, si segnala la possibilità che non tutti i comuni/stazioni appaltanti siano dotati della PEC.

### **S.7. Osservazioni sull'utilizzo dei formati dei file individuati dall'Autorità**

Anigas condivide la proposta di utilizzare per i formati dei file allegati ai messaggi di posta elettronica il formato XML (*Extensible Markup Language*) e di utilizzare per l'invio di eventuali testi il formato PDF (*Portable Document Format*), peraltro in linea con quanto già previsto in materia di standard di comunicazione di cui alla delibera 294/06 e s.m.i..

### **S.8. Osservazioni sulla data di decorrenza dell'obbligo di utilizzo del formato.**

La data indicata è ritenuta ottimistica, per cui si riterrebbe opportuno prevedere una tempistica differente.

Si ritiene infatti che dall'approvazione del formato unico individuato debba essere lasciato alle imprese un minimo tempo di adeguamento, quantificabile in alcuni mesi, alla luce delle modifiche ed implementazioni da apportare ai sistemi, con i relativi test, al fine di aggiornare la tipologia dei dati richiesti nonché la metodologia di estrazione e presentazione degli stessi.

In relazione all'auspicato percorso di condivisione dei campi e dei record del tracciato unico nazionale, sarebbe ragionevole ritenere che gli stessi possano essere definiti ed approvati, come evidenziato in risposta allo spunto di consultazione S.4, con un posticipo di qualche mese rispetto al mese di luglio ipotizzato nel DCO (ragionevolmente entro settembre-ottobre).

Considerando quanto sopra, una decorrenza dell'obbligo di utilizzo del nuovo formato unico dal 1° gennaio 2013 pare troppo stringente, mentre sembrerebbe più adeguata una decorrenza dal 1° luglio 2013.